

Comune di MEANA DI SUSÀ

Provincia di Torino

Verbale n. 06 del 27.04.2016

Parere

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto :

“Modifica del Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale (IUC)” ;

Premesso:

- Che l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art.27 comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali è quello stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè prima dell'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (in G.U. del 7 marzo 2016 n. 55) ha confermato l'ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;
- Che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n° 147 (legge di stabilità 2014) dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunale e che detta imposta è composta a sua volta da tre distinte entrate tributarie:
 - L'IMU, di natura patrimoniale
 - La TASI, tributo per i servizi indivisibili
 - La TARI che tassa il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dall'art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Considerato

che, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, appare necessario procedere alla ridefinizione del relativo regolamento, apportando le seguenti modifiche:
al Capitolo 2 (disciplina dell'IMU):

- art. 4, viene introdotto il comma 3 bis, scritto come segue:

“3 bis. Fabbricati a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, cosiddetti “imbullonati”

Ai sensi dell'art. 1, comma 21 della L. 280 del 28/12/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”

- viene introdotto l'art. 7 bis “RIDUZIONE PER IMMOBILI IN COMODATO D'USO”, che così recita:

“1. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

In alternativa alla presentazione della dichiarazione di cui sopra, il soggetto passivo potrà presentare al Comune apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La mancata presentazione della dichiarazione o dell'autocertificazione entro il termine ultimo stabilito esclude la possibilità di godere del beneficio.”;

al Capitolo 3 (disciplina della TASI)

- Art 1 viene così riscritto:

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse le abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- viene introdotto l'art. 6 bis "RIDUZIONE PER IMMOBILI IN COMODATO D'USO", che così recita:

"1. La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al precedente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

In alternativa alla presentazione della dichiarazione di cui sopra, il soggetto passivo potrà presentare al Comune apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La mancata presentazione della dichiarazione o dell'autocertificazione entro il termine ultimo stabilito esclude la possibilità di godere del beneficio.”;

al Capitolo 4 (disciplina della TARI):

- Art 21 comma 3 viene così riscritto:

Il tributo per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

Preso atto

Che l'ente locale deve procedere all'approvazione della modifica del Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale (IUC) ;

Visto

che sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativo contabile, cat. D, in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

IL REVISORE DEI CONTI

Esaminato lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , e la bozza di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione avente ad oggetto "Modifica del Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale (IUC)" ;

ESPRIME

Parere favorevole

Alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto : "Modifica del Regolamento per la disciplina Imposta Unica Comunale (IUC)" ;

27 Aprile 2016

Il Revisore dei Conti
Rag. Aliano Giuseppe